

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024, n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy, Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza, al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale del 27 marzo 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 maggio 2025, n. 713, concernente il conferimento al dott. Antonio Fabio Gioia dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy a decorrere dal 1° aprile 2025;

Richiamato il decreto direttoriale n. 18/GC/2025 del 19 settembre 2025, con il quale è stata disposta la gestione commissariale, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, della società cooperativa «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.» - C.F. 02023930924, con sede legale in Cagliari, con contestuale nomina del dott. Pierpaolo Sanna, C.F. SNNPPL69C12B354B, quale commissario governativo, per un periodo di sei mesi, salvo proroga per motivate esigenze;

Richiamato il decreto direttoriale n. 11/GC/2026 del 20 marzo 2024, con il quale è stata prorogata la gestione commissariale della società cooperativa «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.» - C.F. 02023930924, sino al 19 giugno 2026, salva la possibilità di ulteriore proroga, ove necessaria per il completamento delle attività, affidate al commissario governativo incaricato;

Vista l'istanza acquisita agli atti con nota protocollo n. 133642 dell'8 giugno 2026, con la quale il commissario incaricato ha relazionato sulla situazione societaria rappresentando la necessità di maggior tempo (dieci giorni) per il completamento dei compiti affidati, in particolare per quanto concerne la convocazione dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2025, nel rispetto dei termini informativi e partecipativi previsti, e la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, tenuto conto che la certificazione annuale obbligatoria relativa al bilancio d'esercizio 2025 da parte della società di revisione è resa disponibile ai soci a partire dal 12 giugno 2026;

Considerata la rilevanza dell'esercizio informato e consapevole del diritto di voto spettante a tutti i soci;

Ritenuto opportuno disporre la prosecuzione della gestione commissariale in essere, al fine di consentire al commissario governativo di portare a conclusione tutte le attività funzionali al ritorno *in bonis* dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

La durata della gestione commissariale *ex art. 2545-*sexiesdecies** del codice civile della società cooperativa «Operatori socio sanitari associati territoriali società cooperativa sociale a r.l.» - C.F. 02023930924, con sede legale in Cagliari (CA), è prorogata sino al 30 giugno 2026, salva la possibilità di ulteriore proroga ove necessaria per il completamento delle attività, secondo quanto sarà rappresentato dal commissario incaricato in apposita relazione.

Art. 2.

È confermato l'incarico di commissario governativo al dott. Pierpaolo Sanna, C.F. SNNPPL69C12B354B, al fine di portare a termine gli adempimenti di cui al decreto direttoriale di nomina e svolgere tutte le attività ritenute congrue per la completa regolarizzazione dell'ente, sulla base di quanto illustrato nella relazione indicata in premessa.

Art. 3.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 giugno 2026

Il direttore generale: DONATO

26A03221

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 8 aprile 2026.

Riparto delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile - Annualità 2025.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;



Visto il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante «Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconfirmità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 18 dicembre 2024, recante organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, visto e annotato dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile il 19 dicembre 2024 al n. 4890 e registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2025, al n. 55;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale è stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di

Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 al dott. Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028»;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a tenore del quale la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;


Visto in particolare, l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, con il quale al fine dello svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie, e si definiscono di tipo b) le emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

Visto in particolare, l'art. 45 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, con il quale è istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 4, il quale dispone che il Fondo regionale di protezione civile, previsto dall'art. 45 del «Codice di protezione civile», di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2025, nella misura di 20 milioni di euro;

Visto l'art. 2, comma 5, il quale disciplina la ripartizione delle risorse in relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all'art. 45, comma 1, del citato «Codice della protezione civile»;



Vista la lettera *a)*, del sopraindicato comma 5 dell'art. 2, la quale prevede che il 40% delle citate risorse, in relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali, pari a euro 8.000.000,00, è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;

Visto l'art. 2, comma 6, il quale prevede che «la quota di cui al comma 5, lettera *a)*, è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo *b)*, nonché dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022» e che, sulla base dei suddetti criteri, la Conferenza unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni e il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto 13 luglio 2022 del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, con il quale, sulla base dei criteri di cui al comma 1 del medesimo art. 1, la Conferenza unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni;

Vista la nota prot. n. 7602/C13PC del 5 dicembre 2025, del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 21294, con la quale, al fine di sancire l'accordo in titolo, è stata trasmessa la nota prot. n. P001/2025/21.1-2015-9 della Commissione protezione civile della medesima Conferenza, contenente le tabelle costituenti il Piano generale di riparto delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l'anno 2025;

Vista l'Accordo sancito nella seduta di Conferenza unificata del 15 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, recante «Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile», trasmesso alle amministrazioni coinvolte con nota prot. n. DAR 780 del 16 gennaio 2026, dall'ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Riparto delle risorse dell'annualità 2025

1. Per le finalità di cui all'art. 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» le risorse finanziarie, di cui all'art. 2, comma 5, lettera *a)* del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 annualità 2025 pari euro 8.000.000,00, sono ripartite tra le regioni, nei limiti indicati nella seguente tabella.

| Riparto regioni | |
|-----------------------|--------------|
| Regione | Risorse |
| Abruzzo | 311.916,64 € |
| Basilicata | 241.028,25 € |
| Calabria | 461.780,82 € |
| Campania | 671.439,24 € |
| Emilia Romagna | 635.776,23 € |
| Friuli Venezia Giulia | 276.944,94 € |
| Lazio | 600.681,81 € |
| Liguria | 230.130,38 € |
| Lombardia | 634.709,57 € |
| Marche | 297.858,88 € |
| Molise | 198.360,39 € |
| Piemonte | 457.330,19 € |
| Puglia | 395.556,43 € |
| Sardegna | 381.200,94 € |
| Sicilia | 599.171,22 € |
| Toscana | 553.898,17 € |
| Umbria | 249.056,40 € |
| Valle d'Aosta | 278.201,46 € |
| Veneto | 524.958,03 € |
| Totale | 8.000.000 € |


Art. 2.

Trasferimento delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, sono trasferite alle regioni, ovvero ove esistenti, alle agenzie regionali proposte allo svolgimento della attività di protezione civile, sui relativi conti di tesoreria con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile secondo le modalità di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo *b)*, nonché dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2022, e precisamente:

a) acconto del 70% all'avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al precedente art. 1;

b) saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta degli enti corredata dalla relazione relativa al completamento degli interventi realizzati e della documentazione che attesti l'avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all'80% e dell'elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati.



Art. 3.

Restituzione delle eventuali economie

1. Le risorse erogate, per le quali non siano stati assunti impegni di spesa da parte delle regioni entro un anno dalla data del loro trasferimento, devono essere restituite al Dipartimento della protezione civile mediante versamento al conto corrente infruttifero utilizzando il seguente codice IBAN. IT17E0100004306CC0000000265, per la successiva riassegnazione, nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al pertinente capitolo di spesa, per essere successivamente ridistribuite, in misura proporzionale, a titolo di premialità, in favore delle amministrazioni che avranno dimostrato di avere avviato interamente i programmi preventivati.

Per quanto non espressamente disciplinato del presente decreto, si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022 richiamate al comma 1 dell'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2026

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1615

26A03257

DECRETO 27 maggio 2026.

Approvazione del programma per interventi di demolizione degli edifici, pubblici e privati, rientranti nell'area di frana e nella fascia di rispetto perimetrata nonché per la concessione di un contributo a favore dei proprietari degli immobili demoliti nel Comune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), n. 1) del decreto-legge n. 25 del 2026.

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE
E LE POLITICHE DEL MARE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale è stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allerta-

mento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale sono state delegate al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri ivi indicate, con particolare riferimento agli articoli 2 e 3 concernenti la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2026, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1181 del 17 febbraio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2026, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 2026, con la quale è stato disposto un ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59;

